
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto di liquidazione di un CTU: il commercialista non può stare in giudizio

E' incapace di stare in giudizio il dottore commercialista, in un giudizio di opposizione a decreto di liquidazione di un CTU: tale giudizio, pur se svolto innanzi al Giudice tributario, ha natura ontologicamente civilistica, con conseguente inapplicabilità delle norme in materia di difesa tecnica previste dal processo tributario.

**Commissione tributaria provinciale di Lecce, sezione prima,
ordinanza definitiva del 21.12.2015, n. 2243**

...omissis...

- Rileva che appare fondata l' *eccezione* , sollevata dalla opponente e concernente il difetto di legittimazione passiva del difensore del CTU (dottore commercialista e non avvocato) posto che nel presente procedimento, avente carattere autonomo ed incidentale rispetto al contenzioso tributario sopra richiamato non appare applicabile l'art. 12 del D.P.R. n. 546/92 relativo esclusivamente all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie Provinciali e Regionali degli iscritti agli albi, indicati in tale disposizione, bensì quella, di carattere generale, concernente l'assistenza e la rappresentanza nei giudizi civili, penali ed amministrativi, riservati all'avvocatura, stante il richiamo al procedimento speciale, ex art. 23 legge n. 794/1942.
- Nel merito l'opposizione appare fondata, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.14/11/2006 n.24289) che, in tema di liquidazione del compenso in favore del CTU, qualora l'indagine si sia articolata in una pluralità di quesiti, l'incarico deve essere considerato unico, qualora gli accertamenti richiesti non sono autonomi, perché necessariamente preordinati a verificare la posizione di dare-avere delle parti. Nella fattispecie l'onorario andava commisurato, non al valore dei singoli quesiti, ma a quello complessivo della controversia, posto che i tre quesiti diversi, sottoposti al CTU, attenevano tutti al medesimo oggetto d'indagine e cioè attenevano all'analisi della contabilità della società ricorrente relativa all'anno 2009; e, peraltro, il primo ed il secondo quesito vertevano entrambi sull'esame del contratto di appalto di servizi, stipulato con la società ~~Mediante~~, al fine di verificare se i costi, ripresi a tassazione dall'Ufficio, rientrano o meno nelle previsioni contrattuali. La disposta consulenza aveva, pertanto, come *unico* verifica del conto "Fatture da ricevere", al fine di potere stabilire se ed in che misura fossero dovute le maggiori imposte, di cui all'avviso di accertamento impugnato.

- Dovendo, pertanto, il compenso essere determinato unitariamente, ai sensi dell'art. 2 D.M. 30/5/2002, sul valore della controversia, pari ad Euro 324.816/00, applicando gli scaglioni, indicati in tale disposizione, si perviene, come precisato dall'opponente, ad un compenso di Euro 4.208,51 rispetto al maggiore importo di Euro 10.001/15, liquidato come compenso nel provvedimento impugnato.
- Sussistono giusti motivi, stante la particolarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.

P. Q. M.

In accoglimento della proposta opposizione, riduce il compenso, liquidato al CTU...omissis...nel provvedimento della CTP di Lecce dell' 11/2/15, ad Euro 4.208,51. Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente procedimento.

Lecce, li 21/12/2015

IL PRESIDENTE f.f.

Dr. Gabriele PERNA



La Nuova Procc...

Studio legale VIGGIANI
Via Pitagora 8/a - 73100 Lecce
segreteria@studiolegaleviggiani.com